ALIMENTAZIONE CONSUMI

Il gelato spesso è un premio anche per gli adulti

Nella graduatoria dei consumi siamo nei posti più bassi ma le statistiche non tengono conto del prodotto artigianale

Il ritorno al classico è stato, anche nel campo dei gelati, la nota dominante dell'estate appena passata, che ha registrato un leggero aumento rispetto ai quantitativi dello scorso anno. Secondo i produttori di gelato industriale, non si è verificato un effetto Chernobyl su questi derivati del latte, mentre si è riscontrato il riflesso dell'andamento della stagione climatica. Le peculiarità dell'Italia nel consumo del gelato, sia industriale che artigianale, si notano da un confronto con gli altri Paesi. Anzitutto dal punto di vista quantitativo.

Ogni italiano consuma in media 6,1 litri di gelato all'anno, contro gli 8,3 della Danimarca e i 22,5 degli Stati Uniti. Ma questi dati non devono trarre in inganno, nella loro precisione numerica. Si tratta infatti di quantitativi di gelato industriale. È chiaro quindi che, mentre negli Stati Uniti la gelateria — spesso italiana — è una boutique, ben piazzata magari nel cuore di Manhattan, ma sconosciuta o quasi a Colorado Springs o a Denver, in tutt'Italia, anche nei paeselli più spersi, esiste almeno un locale dove si confeziona quello che un tempo si chiamava «il mantecato».

Sulla diffusione del gelato artigianale in Italia fa da conferma il fatto che è un'azienda italiana (la Carpigiani di Bologna) a costruire macchine per gelato esportate in tutto il mondo. Naturalmente, è difficile quantificare questo tipo di consumo, polverizzato e diffuso tra 20.000 aziendine. Lo sforzo, comunque, di destagionalizzarlo, è comune sia ad artigiani che a industrie. Altro obiettivo è quello di allargare la fascia dei consumatori dai bambini agli adulti. Una ricerca dell'Intermatrix, commissionata dall'Aidi, l'associazione degli industriali dolciari, dimostra infatti che il gelato, anche per un adulto, rappresenta un premio a se stessi, e, in qualche misura, una regressione all'infanzia. La crescita dei consumi che si sta verificando da alcuni anni anche nella fascia adulta nasce da una serie di fattori.

Anzitutto, la convinzione che il gelato sia comunque un prodotto naturale e affidabile, poi l'acquisizione, che si è venuta allargando negli ultimi anni, che l'industria usi (o sia costretta dalla normativa vigente) a utilizzare ingredienti molto controllati dal punto di vista igienico e della salute. In più, la grande diversificazione di tipi e confezioni, in particolare la disponibilità di confezioni famiglia, hanno incrementato il consumo domestico. Nel quadro di questo aumento complessivo, si inseriscono le macchine per la produzione casalinga del gelato, che hanno conosciuto una grandissima diffusione, sebbene si possa ritenere che sia tutto un potenziale inutilizzato o parzialmente utilizzato. Le prospettive di aumento dei consumi, in presenza di un'altissima quantità dei consumi d'impulso, sono condizionate alla maggiore diffusione di *freezer* domestici (solo il 40% della popolazione lo possiede).

Una modifica reale nel comportamento di consumo sta nel passaggio, ancora in corso, della connotazione del gelato come alimento piuttosto che di gelato come semplice piacere. In questo senso, gli industriali si attendono un aumento del 20% all'anno nei consumi. Dal punto di vista nutrizionale e qualitativo, vale la pena di osservare quali garanzie vengano al consumatore dai due tipi di gelato. Quello industriale, oltre a essere garantito da un'etichetta, è venduto calcolando il prezzo a peso anziché a pezzo.

L'Italia è l'unico Paese ad avere adottato questa prassi, in seguito a lunghe polemiche, alcuni anni fa, sul rapporto peso/volume. Infatti, il tipico rigonfiamento del gelato industriale è dovuto alle tecniche di inserimento dell'aria, necessaria per montare la panna e calcolata oggi in base a procedure variabili tra tipo e tipo di gelato. Le caratteristiche nutrizionali sono garantite dall'etichetta, al di là del volume in centimetri cubi. Il gelato industriale si è dato un codice di autodisciplina, in base al quale sono stati determinati gli standard di qualità e di contenuto. Non altrettanto, purtroppo, succede per il gelato artigianale.

Infatti, a fronte di molte pregevoli gelaterie, che spiccano per fantasia e per gusto, esiste una miriade di artigiani che, pur utilizzando preparati industriali per «fare la base» — e questi sono regolarmente etichettati — non si curano, perché non ne hanno l'obbligo, di esporre la composizione dei prodotti che usano. Una normativa di legge (il progetto esiste in Parlamento) sarebbe utile per fare chiarezza completa al consumatore.

Patrizia Romagnoli

L'ultimo arrivato è quello all'uva

LA SPEZIA — A Vezzano Ligure, bellissimo borgo aggrappato sulle colline che guardano la Val di Magra, è nato il gelato all'uva: il nuovo, singolare sapore «di stagione» è stato elaborato durante un concorso nazionale appositamente indetto e al quale hanno partecipato gelatieri di tutta Italia.

La giuria ha proclamato vincitore il cremonese Giorgio Fiammenghi che, per la sua ricetta, ha scelto l'uva fragola rivelatasi particolarmente adatta in virtù sia del profumo sia della densità della polpa; Fiammenghi ha ricevuto il «grappolo d'oro», trofeo scolpito da Claudio Ambrogetti. Il grappolo d'argento invece è stato conferito alla gelateria Cummaro e Zanelli di Lerici che ha puntato sul prodotto locale, valorizzando l'uva albarola delle Cinque Terre. Il terzo premio è stato assegnato a Umberto Scali di Massa. Nel corso delle prove sono stati prodotti oltre due quintali di gelato all'uva che, distribuito gratuitamente nelle manifestazioni collaterali, è risultato ben gradito al palato di grandi e piccini.

Il caro gettone negli alberghi

Il conto delle telefonate fatte da una camera d'albergo è sempre stato un sorpresa per il cliente: qualche albergo applica la tariffa «nuda» di 127 lire a scatto prevista attualmente per le utenze di categoria A, nella quale rientrano gli alberghi, gravata dal 18 per cento di Iva; piu frequentemente uno scatto è fatto pagare oltre le 200 lire, a volte 250 e a volte 300 lire. Probabilmente neanche gli albergatori sanno che l'articolo 8 del Dpr 28 agosto 1972, n. 519, ha parificato il prezzo massimo di uno scatto a quello del gettone per gli apparecchi destinati ad essere utilizzati dal pubblico «in alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti»; a rigore, tale prezzo dovrebbe essere anche calcolato a parte nel conto, perché è comprensivo dell'Iva 9 per cento. Una telefonata di 3 minuti da Roma a Milano alle ore 10 di un giorno feriale, per esempio, non dovrebbe essere fatta pagare piu di 3400 lire (16 scatti piu 1 alla risposta), che comunque consentono un largo margine all'albergatore. In una lettera all'Unione nazionale consumatori, che aveva sollevato il problema, la Sip ricorda che in base al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, nel prezzo di una camera è compreso anche l'uso del telefono e dei servizi (centralino) che rendono concretamente possibile tale uso, ma non degli scatti, che restano a carico del cliente.

Con una precedente circolare del 1933, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (la Sip ancora non esisteva) aveva autorizzato alberghi e pensioni ad applicare una maggiorazione del 10 per cento sulle telefonate nazionali e del 15 per cento su quelle internazionali, distinguendo pero tale maggiorazione dalla tariffa vera e propria. Nonostante tali precise disposizioni, prosegue la Sip, «continuarono a verificarsi abusi» e, per riordinare la materia, fu emanato il Dpr n. 519/1972 che, come si e detto, parificava il prezzo di uno scatto a quello del gettone; un altro decreto ministeriale del 28 agosto 1972 concedeva ad alberghi e pensioni una riduzione del 20 per cento sui normali canoni di abbonamento dovuti per ciascun apparecchio in derivazione interna.

Ma «anche tale tentativo di disciplina non diede i risultati sperati» e, perdurando gli abusi, con una circolare del 2 agosto 1975 l'Asst annullò la concessione della maggiorazione del 10 e 15 per cento. Se ne deduce che, allo stato attuale, alberghi e pensioni non possono far pagare uno scatto telefonico piu di 200 lire.

Per i negozi una minirivoluzione

Una «minirivoluzione» nel settore del commercio si è avuta con la recente pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un lungo ed articolato decreto del ministro dell'Industria che modifica i decreti di attuazione della legge n. 426 dell'11 giugno 1971 sulla disciplina del commercio. Ecco le principali novità contenute nel decreto.

Ristoranti: potranno vendere pasti da «asportare», cioè da portare via, come fanno ad esempio le rosticcerie. Una richiesta in questo senso era stata presentata dalla Federazione dei pubblici esercizi (Fipe).

Farmacie: in seguito alle recenti polemiche sui prodotti non sanitari che vi possono essere venduti, il decreto precisa che i farmacisti dovranno munirsi di un'apposita autorizzazione, distinta da quella per il commercio di medicinali, per le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario e di profumeria ed i cosmetici che non presentano qualità disinfettanti. La novità era già contenuta in un precedente decreto del marzo 1985.

Panetterie: il provvedimento istituisce un'apposita tabella merceologica riservata ai panificatori artigianali che intendono vendere i propri prodotti nei locali di produzione o in locali attigui.

Macellerie: l'esame per l'iscrizione al registro delle imprese commerciali riguarderà soltanto le carni e non i prodotti ittici, che le macellerie sono state autorizzate recentemente a vendere, ma per i quali si attendono disposizioni dal ministero della Sanità.

Negozi di abbigliamento: i titolari di autorizzazioni alla vendita di articoli di vestiario confezionato potranno anche vendere i «relativi articoli complementari» (cinte, borse, ecc.) e la biancheria intima, così come i negozi di calzature e di articoli in pelle e cuoio potranno vendere i relativi accessori.

Videocassette: il commercio di nastri riproducenti opere cinematografiche sarà soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche.

Stazioni si servizio, spacci ed aeroporti: le vendite all'interno di strutture ricettive riservate agli ospiti, le vendite nelle stazioni di servizio sulle autostrade a pedaggio, quelle compiute all'interno di stazioni ed aeroporti e le vendite di libri ed audiovisivi (come le videocassette) nei cinema e nei teatri durante gli spettacoli, saranno assoggettate ad autorizzazioni comunali per le quali saranno necessari requisiti meno severi, purché la vendita avvenga appunto in locali «non aperti al pubblico». La stessa disciplina riguarderà le vendite negli spacci di enti, imprese e circoli.

In Friuli la capitale delle oche

Dal nostro inviato

UDINE — *Ci sono oche dappertutto. Sembra di essere in piena pianura ungherese ed invece ci troviamo a Chiopris, in Friuli, quasi al confine tra le province di Udine e Gorizia. Questa piccola località — neanche 700 abitanti — ha un'economia che punta allo sfruttamento integrale di quello che viene considerato il più stupido tra i volatili. Anche se l'oca talvolta è entrata nella storia per fatti non certo legati alla stupidità.*

Da queste parti già ai tempi dell'antica Aquileia si avevano degli allevamenti di oche. Dopo tanti secoli gli abitanti di Chiopris sono tornati alla vecchia passione tant'è che oggi questa località ospita il maggior allevamento della Comunità europea per lo sfruttamento totale dell'oca: dalla carne, al fegato, alle piume. Hanno riscoperto la perizia dei loro avi nell'ingozzare le oche per ottenerne un ingrassamento intensivo. Così anche oggi, come secoli addietro, l'oca è costretta ad essere ingorda più di quanto lo voglia: tenuta ferma viene ingozzata con le granaglie attraverso un semplice imbuto. Così nel giro di appena un mese si ottiene un consistente ingrossamento del fegato, che viene venduto a peso d'oro, anche a 150 mila lire al chilogrammo.

La passione per l'allevamento dell'oca è stata riscoperta dai friulani nel dopoguerra. Ci si è accorti di quanto utilità si possa ricavare dalla cura per quell'animale che generalmente viene considerato il maiale dei poveri. È così che in pieno Friuli è sorto il primo allevamento comunitario dell'oca a ciclo completo. Oltre alla carne, al fegato ed alle piume l'oca ci offre anche le uova ed un gustoso salame. Tante possibilità, ma tante difficoltà anche perché in campo nazionale non esiste una possibilità di raffronto, manca una bibliografia su come ci si deve comportare per poter allevare con successo l'oca senza sprecare niente. Così Antonello Pessot, considerato un pioniere nel settore, è stato costretto a fare il giro d'Europa per poter constatare «sul posto» come si deve trattare l'oca per trarne il massimo vantaggio.

L'idea del signor Pessot sta facendo proseliti non solo in Friuli tant'è che a Udine è sorto un Club internazionale dell'oca, cui aderisono allevatori di diversi Paesi. Un consesso di specialisti che si scambiano le loro esperienze per la produzione e lo sfruttamento di una carne ritenuta tra le più ricche di proteine, con la minor quantità di acqua: solo il 49% rispetto al 70% del vitello ed all'80% del pollo. Una carne molto nutriente. Tecnici del posto ci dicono che oltre al salame molto interesse sul mercato riscuotono il petto d'oca affumicato ed il prosciuttino d'oca. Come dice Antonello Pessot «si lavora sull'oca per non gettare nulla». Un'opera quanto mai positiva se si pensa che quella di questo volatile viene considerata come alternativa alla carne bovina. E, si sa, che manzo e simili rappresentano un considerevole contributo (negativo) alle nostre spese all'estero. Dunque mangiamo di più i prodotti offerti dall'oca e riduremo i nostri debiti oltre frontiera.

Silvano Goruppi

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

Le risposte

Riposi settimanali nell'amministrazione PT

Cara Unità,

mi rivolgo a te con un quesito che non è stato possibile tuttora avere una risposta chiara, né da parte sindacale, né da parte dell'azienda in cui lavoro (amministrazione P.T.). Dal dicembre 1983 sono stato applicato ad un servizio (vigilanza all'ingresso principale dell'ufficio) dove bisogna essere presenti 24 ore su 24, quindi i turni sono sensibilmente più lunghi dell'orario tabellare con conseguente accumulo di ore, che vengono definite di riposo compensativo, che secondo la circolare numero 12/bis del 27/6/85, della Direzione Generale P.T. va regolato come segue: al fine di evitare accumuli di libertà compensative difficilmente smaltibili specie in concomitanza delle ferie estive, ogni giorno di libertà maturato a tale titolo dovrà essere erogato nel corso della settimana cui si riferisce, o in quella successiva. A mio parere si deduce che, trascorso tale termine, vanno retribuite dette ore accumulate per ragioni di servizio e non fruite entro tale termine, come prestazione straordinaria invece al sottoscritto è successo quanto segue: avendo maturato e non smaltito dal dicembre '83 a novembre '85, circa 200 ore, facevo richiesta al dirigente dell'ufficio affinché venissero retribuite dette ore. Per tutta risposta il dirigente mi rispondeva, imponendomi d'ufficio di smaltire dette ore, riferendosi ad una circolare del 1981 quindi antecedente alla 12/bis, che regola la materia ed antecedente all'epoca in cui è maturato questo accumulo di ore. A questo punto facevo ricorso alla Direzione provinciale P.T. di Catanzaro e contemporaneamente avendo notato da parte sindacale che nel frattempo avevo interessato mi rivolgevo ad un legale, il quale mi consigliava di chiedere la revoca del provvedimento, dato che questo era già in atto, e così facevo, inviandone copia per conoscenza anche alla direzione provinciale finché dopo essere stato tenuto fuori dall'ufficio contro la mia volontà per ben 16 giorni per complessive 98 ore lavorative, su disposizione della direzione provinciale il dirigente dell'ufficio mi invitava, tramite telegramma a riprendere servizio cosa che facevo lo stesso giorno. Successivamente tramite la segreteria dell'ufficio mi veniva consegnata la risposta della direzione provinciale al mio ricorso (datata però 3 dicembre, mentre la disposizione del rientro era 4 dicembre) la quale dava ragione al dirigente motivando che questi mi aveva invitato verbalmente a fruire di detti riposi e che comunque non aveva mai negato di fruirli.

La comunicazione (e non invito) che dal giorno 12-11 sarei stato collocato in riposo compensativo d'autorità, mi era stata data, lo stesso giorno in cui avanzai la richiesta della retribuzione e cioè giorno 8-11-85. Sempre verbalmente feci presente che non la ritenevo legittima e quindi l'avrei contestata. Il resto non corrisponde a verità in quanto posso dimostrare che più volte ho chiesto di fruire il riposo compensativo e mi è stato negato e altre volte addirittura in congedo o in riposo compensativo sono stato chiamato a casa per andare a coprire turni scoperti.

In seguito a questa storia si è mosso il sindacato e hanno stabilito che i riposi compensativi non fruiti entro il termine stabilito dalla circolare 12/bis andavano retribuiti, però al relativo capitolo non vi erano fondi sufficienti, poiché tutti i dipendenti dell'ufficio (circa 200) accreditavano parecchie ore, di conseguenza veniva liquidato un acconto del 20% con una netta discriminazione nei miei confronti e cioè calcolando quel 20% sulle ore rimaste mentre agli altri veniva calcolato per tutto il maturato poiché quell'imposizione era stata solo nei confronti in segno nettamente discriminatorio. Ultimamente sindacato e direzione compartimentale hanno raggiunto un accordo secondo cui tutte le ore maturate e non fruite fino a dicembre 1985 devono essere retribuite. Resta però sempre la discriminazione nei miei confronti. A questo punto alcune domande alle quali se possibile vorrei che mi rispondeste poiché credo che siano problemi molto diffusi nella pubblica amministrazione.

1) Era legittimo il comportamento del dirigente nei miei confronti e solo nei miei, quindi discriminandomi rispetto agli altri?

2) Il fatto che mi avesse informato verbalmente che mi avrebbe imposto d'ufficio a smaltire i riposi compensativi maturati, annulla la circolare 12/bis?

3) Nel momento in cui è stato stabilito che le ore di riposo compensativo accumulate e non fruite entro i termini stabiliti della circolare 12/bis dovevano essere monetizzate, posso chiedere il risarcimento del danno economico subito?

4) Il fatto che nel relativo capitolo non vi sono fondi, esonera la pubblica amministrazione dal rispetto delle deposizioni emanate dalla stessa?

5) Considerato nel caso specifico che le ore accumulate per almeno l'80% sono state lavorate in orario notturno, festivo e notturno festivo, su che base va calcolata l'eventuale retribuzione?

LETTERA FIRMATA

L'art. 3 della legge 29 marzo 1983 n. 93, nota come legge quadro sul pubblico impiego, delega alla contrattazione collettiva la regolamentazione sull'orario di lavoro.

Infatti, l'orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal ministero delle Poste e telecomunicazioni è regolamentato dall'art. 10 del Dpr del 15 marzo 1984 n. 53, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 12 dicembre 1983 per il personale delle aziende dipendenti dal ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi di queste norme, la durata settimanale di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal ministero delle Poste e delle telecomunicazioni è ridotta da 39 a 37 ore settimanali. La distribuzione giornaliera di questo orario settimanale non viene determinata dalla norma. Ciò comporta che, nel caso che ci viene sottoposto, le ore in più prestate per esigenze di servizio devono essere recuperate con ore di non lavoro che, evidentemente, possono essere raggruppate in giorni di riposo compensativo. Ciò *dentro* la settimana o anche in periodi più lunghi, ma comunque determinati, se la contrattazione anche decentrata lo consente (art. 16 lett. d Dpr n. 53/1984).

La puntuale attuazione di queste discipline grava evidentemente sul responsabile dell'ufficio che deve far godere delle ore o giorni di riposo compensativo maturato. Di conseguenza ha certamente errato l'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni nella sua nota del 9.11.1985 nel ritenere che la richiesta per il godimento di tali riposi dovesse essere avanzata dal dipendente.

L'art. 10 cit. prevede che l'attuazione della riduzione di orario non comporti un maggior ricorso al lavoro straordinario e ciò attraverso le necessarie innovazioni organizzative. Se, comunque, è possibile usufruire dei riposi, per carenza di personale nell'organico o per eccezionali esigenze di servizio o per qualsivoglia altro motivo, evidentemente si sfonderà il tetto delle 37 ore settimanali e l'orario in più non potrà non essere considerato lavoro straordinario e retribuito come tale.

Un riposo che venga imposto al di fuori del periodo settimanale (o del più lungo periodo previsto dalla contrattazione) non avendo, evidentemente, la funzione di mantenere l'orario settimanale entro il tetto delle 37 ore, non può qualificarsi «compensativo» e non esime, dunque, l'amministrazione dal pagamento come straordinario delle ore di lavoro in discussione.

È evidente che nel caso in cui le ore in più lavorate cadano nei turni notturni o nei giorni festivi, vanno conteggiate, altresì le relative maggiorazioni.

Certo, nel caso di specie come ci viene esposto dal lettore, un grave ostacolo a far valere, in giudizio, questo principio giuridico è la mancata impugnazione del provvedimento col quale l'amministrazione ha imposto, illegittimamente, il godimento dei riposi.

(m.p.v.)

Fs: legge ambigua per i dipendenti non di ruolo

Caro direttore,

sono un ex dipendente Fs assunto il 11/74 e cessato il 28/2/1982. In precedenza ho svolto la stessa attività presso una ditta appaltatrice di servizi dal 13/4/1964 al 30/6/1974 servizio che mi diede diritto al passaggio nei ruoli Fs al riconoscimento di detto servizio a tutti gli effetti compreso il trattamento di quiescenza e la famosa anzianità pregressa prevista dall'art. 15 della legge 42 del 16/2/1979 (800 lire) annue per ogni mese di servizio di ruolo e non di ruolo. La seconda legge la 4260 del 1/7/1982 nell'anzianità pregressa, l'art. 4, III comma prevede l'attribuzione di un aumento medio di circa 5000 lire annue per ogni mese a tutti coloro ai quali è stato già riconosciuto l'aumento di cui sopra, non è stata applicata per l'anzianità non di ruolo agli ex dipendenti da ditte appaltatrici ed ex incaricati di ruolo in un primo momento un accordo teso ad approvare un emendamento interpretativo circa la sua efficienza ma ciò non avvenne; con la sigla del contratto dei ferrovieri 84/86 è stato approvato un articolo che prevede il pagamento a detti lavoratori in forza dal 1/1/1986 escludendo chi è andato in pensione dal 1/1/1981 al 31/12/1985. Cosa si può fare?

BRUNO BOTTONI
Via Ponchielli, 26/B - Torino

Dalla lettera così come formulata non si riesce a ben comprendere quali siano le esatte inadempienze delle Ferrovie dello Stato e se al lavoratore che ci scrive non sia stato mai corrisposto il beneficio economico di cui si lamenta (art. 4 legge n. 426/82) oppure è stato circoscritto ad un determinato periodo.

La legge 6/2/1979 n. 42 — che prescrive norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato — dispone, all'art. 15, che «... agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo... al quale debbono aggiungersi lire 120.000 annue fisse procapite e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato. L'attribuzione dell'importo di lire 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo è subordinata alla presentazione... della domanda corredata dalla relativa documentazione...». Dalla lettura di questa norma si evince che il legislatore ha voluto parificare, per la concessione del predetto importo, tutti i dipendenti delle Ferrovie, calcolando in loro favore anche il periodo pregresso prestato presso altre Amministrazioni dello Stato.

La legge 1/7/1982 n. 246 — che detta norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato — prescrive all'art. 1 che «dal 1/3/1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22/12/1980 n. 885 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ed al successivo art. 4 dispone che con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31/12/1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni... Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita, e di licenziamento... L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'art. 15, primo e secondo comma della legge 6/2/1979 n. 42». La norma appare ambigua nella sua formulazione letterale, ma la sua ratio sembra evidente nel senso che il beneficio economico — che ha natura di elemento distinto della retribuzione — e che precedentemente era di lire 800 — viene elevato a somme diversificate a seconda della categoria d'inquadramento e deve essere concesso a tutti coloro che in tempo anteriore hanno usufruito del predetto beneficio, anche se appartenenti ai servizi non di ruolo delle Ferrovie dello Stato. E se dei dipendenti — anche non di ruolo — si sono visti negare questo loro diritto possono adire il magistrato — che ora a seguito dell'entrata in vigore della legge 210/1985, è il pretore del lavoro — purchè si agisca nei termini prescrizionali, e cioè entro cinque anni dalla maturazione del credito.

(s.n.)

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiovanni Alleva, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranne Moshi e Iacopo Malagugini, avvocati CdL di Milano; Saverio Nigro, avvocato CdL di Roma; Nino Raffone, avvocato CdL di Torino. Alla rubrica odierna ha collaborato Maria Pia Vigilante, procuratore legale.